

Regolamento di accreditamento degli organismi di formazione

Sommario

Premessa	2
Art. 1 - Definizione e campo di esercizio dell'accreditamento	4
Art. 2 - Ambiti e tipologie di accreditamento	4
Art. 3 - Destinatari	5
Art. 4 - Requisiti necessari ai fini dell'accreditamento	5
Art. 5 - Rapporto tra accreditamento e certificazione sistema qualità ISO 9000	6
Art. 6 - Procedura di primo accreditamento	7
Art. 7 - Mantenimento della condizione di Soggetto accreditato	8
Art. 8 - Sistema dei controlli	9
Art. 9 - Durata, sospensione, revoca, decadenza e rinuncia all'accreditamento	11
Art. 10 - Elenco regionale degli enti accreditati	11
Art 11 - Norme transitorie	12

Premessa

La presente revisione del "Regolamento di accreditamento degli organismi di formazione" è finalizzata a rendere maggiormente operativi i principi guida di cui all'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20 marzo 2008, in una logica di continuità evolutiva dell'esistente. In particolare, l'agire della Regione Umbria:

- si inscrive nella più generale politica di promozione e tutela del diritto individuale di accesso e valorizzazione dell'apprendimento lungo il corso della vita, che richiede fra le condizioni minime essenziali una adeguata qualità dell'offerta formativa;
- intende sostenere il nuovo approccio culturale all'accreditamento, volto al presidio della qualità del sistema formativo come processo continuo di tipo dinamico, attraverso l'osservazione in itinere del Soggetto attuatore nell'arco della sua permanenza all'interno del sistema;
- è rivolto alla netta semplificazione delle procedure amministrative, anche attraverso una maggiore integrazione e sinergia fra i diversi atti di controllo già svolti dalla Regione Umbria per il complessivo processo di attuazione delle politiche formative;
- al contempo, è rivolto ad accrescere l'effettività dell'accreditamento come strumento di garanzia e promozione della qualità, definendo una più stretta relazione fra eventuali non conformità ed azioni di loro recupero.

Nel rispetto dei principi sopra enunciati e della normativa nazionale vigente si è dunque proceduto alla:

- riduzione delle ordinarie macro-tipologie di accreditamento a due sole fattispecie: i) dirittodovere di istruzione e formazione e ii) lifelong learning all'interno della quale viene previsto un accreditamento specificamente rivolto all'inclusione sociale;
- creazione di una tipologia specifica ristretta, rivolta all'offerta formativa in ambiti settoriali per i quali è previsto l'accreditamento da specifiche normative cogenti emanate dai competenti enti nazionali e/o territoriali specificamente rivolta ai Soggetti che intendono erogare esclusivamente tali attività corsuali (es. D.Lgs. 81/2008, ecc.).
- creazione, per le istituzioni scolastiche e le università, della condizione di assolvimento in principio di un insieme di requisiti già oggetto di controllo da parte di istituzioni pubbliche;
- semplificazione della fase di prima richiesta di accreditamento, ricondotta alla sottoscrizione di una dichiarazione di atti di notorietà e certificazione e alla compilazione di uno specifico servizio on-line;
- restrizione dei criteri relativi al presidio dei processi di direzione, economico-amministrativi, di analisi e definizione dei fabbisogni, di progettazione delle attività formative, di erogazione dei servizi formativi, attraverso la limitazione dei processi che possono essere coperti da un responsabile, all'interno della propria struttura e/o fra strutture accreditate in Umbria;
- ridefinizione dei criteri relativi al fattore "esperienza" posseduta dai responsabili dei processi;
- restrizione dei criteri relativi alle risorse infrastrutturali possedute dalle agenzie formative candidate;
- ridefinizione delle modalità di accertamento della conformità ai requisiti dichiarati, attraverso gli audit in loco;
- previsione di una procedura semplificata per le agenzie formative candidate che adottano Sistemi Qualità certificati secondo le normative UNI EN ISO 9001 o UNI ISO 29990;
- istituzione in regime sperimentale dell'utilizzo delle informazioni derivate dalla gestione delle attività oggetto di finanziamento, prodotte a cura dei competenti Servizi regionali;

- previsione di nuove modalità di mantenimento dell'accreditamento in caso di passaggi giuridici con continuità organizzativa;
- eliminazione di una serie di requisiti in ambito infrastrutturale, divenuti nel tempo obsoleti;
- introduzione della nuova fattispecie della sospensione, rivolta a consentire ai Soggetti accreditati, oggetto di non conformità sanabili, di attuare i necessari processi di adeguamento, nei termini e secondo le modalità stabilite dalla Regione Umbria;
- introduzione di un sistema di debiti e crediti che prevede l'applicazione di determinati punteggi premianti o penalizzanti legati ai risultati in termini di efficacia e di efficienza dei corsi realizzati nonché da altri elementi correlati alla capacità organizzativa e alle caratteristiche strutturali dei Soggetti accreditati.

Art. 1 Definizione e campo di esercizio dell'accreditamento

- 1. L'accreditamento è l'atto con cui la Regione Umbria riconosce l'idoneità di un Soggetto a realizzare interventi di formazione professionale finanziati con risorse pubbliche o oggetto di riconoscimento pubblico.
- 2. Nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie, nazionali e regionali, l'accreditamento non costituisce un requisito per l'accesso alle procedure di selezione messe in atto per l'assegnazione di finanziamenti, ma costituisce il vincolo per l'assegnazione dei finanziamenti stessi. Il possesso della condizione di Soggetto accreditato non è altresì obbligatorio fatte salve specifiche disposizioni in sede di bando o avviso di gara per l'affidamento di attività formative nell'ambito di procedure regolate dal Codice degli Appalti.
- 3. Sono esclusi dall'obbligo di accreditamento:
 - i datori di lavoro, pubblici e privati, per lo svolgimento di attività formative per il proprio personale:
 - le aziende e gli enti pubblici e privati dove si realizzano attività di stage e tirocinio;
 - gli istituti scolastici e le Università per le attività di Istruzione e Formazione Tecnico Superiore (IFTS) di cui all'art.14 bis comma 2 lettera a) della l.r. 32/02;
 - gli istituti professionali di stato per i percorsi di istruzione e formazione professionale (IEFP) di cui all'art.14 comma 2 lettere a e b) della l.r. 32/02;
 - gli istituti tecnici superiori ITS di cui all'art.14 bis comma 2 lettera b) della l.r. 32/02.

Art. 2 Ambiti di accreditamento

- 1. L'accreditamento è distinto per tipologie di attività formativa, come di seguito disposto:
 - **Ambito A**: Offerta formativa per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del dirittodovere all'istruzione ed alla formazione, dettagliata in:
 - A.1) Offerta formativa rivolta a Soggetti in diritto dovere di istruzione e formazione (L. 53/2003; D.Lgs. n. 76 del 15/4/2005);
 - A.2) Offerta formativa rivolta a Soggetti in obbligo di istruzione
 - Ambito B: Offerta formativa per l'occupabilità e l'adattabilità, nella quale sono ricomprese

 in una logica di lifelong learning:
 - B.1) Offerta formativa rivolta a soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione e formazione, indipendentemente dalla condizione dei beneficiari e dalle caratteristiche del percorso erogato;
 - B.2) Offerta formativa rivolta all'inclusione sociale di soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione e formazione.
 - Ambito C: Offerta formativa in ambiti settoriali per i quali è previsto l'accreditamento da specifiche normative cogenti emanate dai competenti enti nazionali e/o territoriali specificamente rivolta ai Soggetti che intendono erogare esclusivamente tali attività corsuali (es. D.Lgs. 81/2008, ecc.).

Art. 3 Destinatari

- 1. Destinatari della procedura di accreditamento sono i Soggetti, pubblici o privati, con strutture ubicate sul territorio della Regione Umbria, che, indipendentemente dalla propria natura giuridica, intendano erogare attività di formazione, in proprio e/o finanziate con risorse pubbliche, o chiedere il riconoscimento (regionale o previsto da altre normative a livello nazionale) degli esiti delle azioni svolte in regime privato.
- 2. In particolare, possono richiedere l'accreditamento i Soggetti di seguito elencati:
 - a) Soggetti costituiti nella forma di società di persone o di capitale, reti soggetto, consorzi di imprese, società cooperative e consorzi di cooperative, società tra professionisti;
 - b) le Istituzioni Scolastiche statali e paritarie che rilascino titoli di studio con valore legale;
 - c) le Università e i Consorzi universitari pubblici e privati che rilascino titoli di studio con valore legale;
 - d) i Comuni singoli o associati;
 - e) altri enti pubblici;
 - f) le Associazioni;
 - g) le Fondazioni.
- 3. In caso di mutamenti di ragione sociale, fusioni, conferimenti o cessioni di ramo di azienda, ovvero in qualsiasi situazione di mutamento, per poter operare un passaggio dell'accreditamento dal vecchio al nuovo Soggetto occorre che venga garantita e sia rintracciabile la continuità del nuovo Soggetto rispetto al vecchio. Pertanto, facendo riferimento a quanto previsto dal Codice Civile in materia di fusioni (art. 2504 bis), si richiede che nell'atto costitutivo del nuovo Soggetto sia espressamente indicato che esso abbia acquisito tale asset. In ogni caso, la Regione Umbria si accerta attraverso una specifica procedura di gestione delle variazioni definita con successivo atto, della continuità dei requisiti previsti per l'accreditamento.

Art. 4 Requisiti necessari ai fini dell'accreditamento

- 1. I Soggetti devono presentare l'attività di formazione fra le proprie finalità istituzionali.
- 2. I Soggetti che richiedono l'accreditamento sono tenuti:
 - ad applicare per il personale dipendente un contratto nazionale collettivo di lavoro applicabile, oltre ad eventuali contratti integrativi;
 - ad applicare, per i professionisti, regolari forme contrattuali di collaborazione/prestazione professionale;
 - ad applicare le disposizioni di legge riguardanti il collocamento dei disabili;
 - ad assumere il mainstreaming di genere e le pari opportunità per tutti come modalità trasversale di governo delle proprie politiche di gestione delle risorse umane e di promozione delle attività di formazione.

- 3. Per acquisire o mantenere la condizione di Soggetto accreditato gli interessati devono dare dimostrazione del possesso dei requisiti dettagliati analiticamente in Allegato 1, relativi ai seguenti criteri:
 - A1) Capacità gestionali: definizione puntuale e trasparente del modello organizzativo, descrizione procedurale dei processi e delle figure in essi impegnate e applicazione della procedura stessa.
 - A2) Capacità logistiche: disponibilità ad uso esclusivo di una sede corsuale nel territorio della Regione Umbria, conforme ai vigenti requisiti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, accessibilità, adattabilità e visibilità degli edifici ai fini del superamento delle barriere architettoniche.
 - B) **Situazione economica**: affidabilità economica e finanziaria del Soggetto richiedente l'accreditamento e modalità di gestione economica.
 - C) Competenze professionali: presenza dei responsabili dei processi individuati in A1, in possesso di adeguate credenziali di istruzione, formazione e professionali specificatamente definite nell'Allegato 1 al presente Regolamento. L'esercizio della responsabilità è limitato, per ogni singola risorsa professionale dotata delle relative credenziali, ad un massimo di due incarichi relativi a processi diversi e/o a Soggetti accreditati diversi.
 - D) Livelli di efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate: qualità dell'esperienza pregressa di gestione di attività formative finanziate. Gli indicatori che identificano il criterio sono di natura quantitativa, afferenti al rispetto di determinate soglie di efficacia e di efficienza nell'attuazione degli interventi formativi.
 - E) Capacità relazionali: capacità del Soggetto di attivare un sistema di relazioni strutturate con gli attori chiave del territorio, dimostrata attraverso l'esistenza di protocolli e procedure che regolino e consentano la verifica dell'effettività dei rapporti.
- 4. Gli Istituti scolastici e le Università pubbliche e/o private riconosciute dallo Stato e abilitate al rilascio di titoli scolastici/accademici con valore legale, che intendono accreditarsi assolvono in principio il possesso dei requisiti relativi ai criteri A1 (relativamente al solo processo economico-amministrativo), B (relativamente agli Indicatori B1, B3, B4 per le sole istituzioni pubbliche).
- 5. I Soggetti che intendono accreditarsi per la sola realizzazione dei corsi in ambiti settoriali per i quali è previsto l'accreditamento da specifiche normative cogenti emanate dai competenti enti nazionali e/o territoriali, specificamente rivolte ai Soggetti che intendono erogare esclusivamente tali attività corsuali (es. D.Lgs. 81/2008, ecc.), sono esonerati dal dimostrare il possesso dei requisiti di cui ai criteri A1 (per il solo processo economico-amministrativo), C (per il solo presidio economico-amministrativo), D.
- In sede di primo accreditamento, i Soggetti richiedenti sono esonerati dal dimostrare il possesso dei requisiti relativi al criterio D, la cui verifica sarà oggetto della fase di mantenimento.

Art. 5 Rapporto tra accreditamento e certificazione sistema qualità

1. I Soggetti già in possesso di Sistema Qualità certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 o, in alternativa, alla norma UNI ISO 29990 nelle edizioni correnti potranno, a richiesta, essere accreditati con una procedura semplificata che considera assolto in principio il criterio A1. La certificazione dovrà essere stata rilasciata nel settore 37 della classificazione EA da Organismi di Certificazione accreditati da Accredia (Ente Italiano di Accreditamento) o da altri Enti di Accreditamento equivalenti, firmatari del MLA (Multilateral Agreement) in ambito EA (European Accreditation).

2. Il Soggetto in possesso di certificazione del Sistema di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 <u>o, in alternativa, UNI ISO 29990</u>, non sarà sottoposto ad audit in loco. Qualora esso non rinnovi (es. per rinuncia, revoca, ecc.) tale certificazione, si avvierà la procedura di audit in loco di mantenimento secondo guanto previsto dall'Art. 6.

Art. 6 Procedura di primo accreditamento

- 1. La procedura di primo accreditamento si applica a tutti i Soggetti che non abbiano mai posseduto la condizione di accreditato in Regione Umbria o che l'abbiano perduta a seguito di revoca, decadenza o rinuncia, come disposto dall'art. 9 del presente Regolamento.
- 2. Nel rispetto dei principi della semplificazione amministrativa e dell'effettività dell'accreditamento come strumento di garanzia e promozione della qualità, la procedura di primo accreditamento è articolata nelle seguenti azioni:
 - richiesta di accreditamento da parte del Soggetto interessato, in conformità alle indicazioni contenute nell'avviso pubblico aperto di cui al successivo comma 4;
 - valutazione svolta dalla Regione Umbria sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, secondo le modalità di cui al successivo comma 5.
- 3. Il procedimento di accreditamento è svolto dal competente Servizio della Regione Umbria nei termini previsti dalla normativa di riferimento, fatti salvi gli effetti derivanti da errore, incompletezza od omissione della documentazione obbligatoria. In tal caso, il Servizio richiede le eventuali integrazioni e specificazioni, sospendendo l'esame fino al raggiungimento delle condizioni documentali necessarie.
- 4. La Regione Umbria dispone la pubblicazione di avviso pubblico aperto recante le indicazioni normative e procedurali, la modulistica, le sottoscrizioni obbligatorie e le modalità di accesso al sistema informativo on line necessarie per la corretta istituzione dei procedimenti di accreditamento. Nessun termine è posto alla presentazione della richiesta di accreditamento, fatti salvi gli effetti della decadenza e della revoca richiamati dal successivo art. 9. Ai fini della semplificazione amministrativa, le informazioni relative alla conformità ai requisiti relativi ai criteri A1, A2, B, C ed E di cui all'art. 4 sono rese tramite dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e di certificazione, secondo schema-tipo allegato all'avviso pubblico.
- 5. Il Servizio competente compie la valutazione relativamente:
 - alla completezza ed alla correttezza delle informazioni rese in sede di richiesta di accreditamento, attraverso il formulario on line e la trasmissione di documentazione in originale;
 - alla veridicità delle informazioni rese, secondo le modalità di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 8, comma 2 del presente Regolamento.
- 6. La valutazione prevede le seguenti fasi:
 - Fase Valutazione a Distanza (VAD): viene effettuata prevalentemente attraverso l'utilizzazione di specifico software sulla base della dichiarazione del possesso di requisiti rilasciata ai sensi del DPR 445/2000. Potrà essere prevista per alcuni indicatori un'analisi documentale. La VAD avrà una valenza formale/procedurale che consiste prevalentemente nel riscontro delle sole "evidenze documentali" (dichiarazioni, attestazioni, certificazioni e autocertificazioni). Per superare tale fase dovranno essere

soddisfatti tutti gli indicatori previsti per il raggiungimento del livello soglia, ottenendo così un punteggio pari a 60.

Fase Audit In Loco

L'audit in loco verrà effettuato, presso tutti i Soggetti che abbiano raggiunto almeno il livello soglia nella VAD e, quindi, ottenuto un punteggio non inferiore a 60, da specifico Organismo di valutazione individuato dalla Regione Umbria con procedura di evidenza pubblica.

Gli *audit in loco* avranno una <u>valenza sostanziale/fattuale</u> che mira a riscontrare evidenza dell'effettiva applicazione delle procedure attraverso:

- definizione delle responsabilità;
- attuazione operativa delle modalità di lavoro previste nelle procedure;
- produzione delle registrazioni (intese come documentazione interna, modulistica, etc.) relative ad ognuna delle procedure.

In caso di esito positivo della fase di *audit*, deriverà la proposta di accreditamento del soggetto da parte dell'Organismo di valutazione alla Regione Umbria.

In caso di esito negativo della fase di *audit*, deriverà la proposta di rigetto della richiesta di accreditamento del Soggetto.

La procedura di audit in loco verrà disciplinata successivamente in un apposito atto.

7. La valutazione è conclusa:

- in caso di esito positivo, con un apposito atto concernente l'avvenuto accreditamento e contestuale iscrizione al relativo elenco pubblico aperto, di cui all'art. 10 del presente Regolamento;
- in caso di esito negativo, con apposito atto contenente le motivazioni del diniego all'accreditamento, fatte in ogni caso salve le azioni derivanti da accertata non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della normativa vigente. In caso di rigetto della domanda il Soggetto non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima di sei mesi dal provvedimento. In caso di rigetto della domanda per due volte il Soggetto non può ripresentare la domanda per un anno dalla data del provvedimento.

Con successivo atto, la Regione Umbria definirà le modalità di pubblicizzazione dell'accreditamento.

Art. 7 Mantenimento della condizione di Soggetto accreditato

- 1. La procedura di mantenimento si applica a tutti i Soggetti accreditati interessati a mantenere tale condizione.
- 2. Nel rispetto dei principi della semplificazione amministrativa e dell'effettività dell'accreditamento come strumento di garanzia e promozione della qualità, la procedura di mantenimento dell'accreditamento è articolata nelle seguenti azioni:
 - dichiarazione del mantenimento dei requisiti di accreditamento da parte del Soggetto interessato, in conformità alle indicazioni contenute nell'avviso pubblico aperto, secondo le modalità di cui al successivo comma 3:
 - valutazione svolta dalla Regione Umbria sulla base delle informazioni fornite dal richiedente ed acquisite d'ufficio, secondo quanto disposto dall'art. 8 comma 2 della presenta deliberazione;

- verifica di conformità al requisito D "Efficacia ed efficienza" svolta dalla Regione Umbria secondo le modalità di cui al successivo comma 4.
- 3. La dimostrazione della conservazione dei requisiti valutati in fase di accreditamento dovrà essere prodotta dal Soggetto con cadenza periodica biennale a mezzo specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, conforme allo standard a ciò predisposto dal Servizio.
- 4. Per i Soggetti che risultano assegnatari di progetti finanziati, il calcolo degli indicatori di efficacia ed efficienza dei progetti realizzati (criterio D) verrà effettuato attraverso i dati dal sistema informativo regionale, ad intervalli di tempo coerenti con la loro disponibilità ed utilizzabilità statistica, secondo modalità definite con successivi atti amministrativi. Gli indicatori così determinati saranno esaminati, a fini di valutazione di conformità, in rapporto alle soglie minime determinate dalla Regione Umbria sulla base dei propri obiettivi di qualità, tenuti in conto gli andamenti complessivi.
- 5 La valutazione è conclusa:
 - in caso di esito positivo, con un apposito atto concernente l'avvenuto mantenimento dell'accreditamento, con contestuale aggiornamento del relativo elenco pubblico aperto, di cui all'art. 10 della presente deliberazione;
 - in caso di esito negativo, con apposito atto contenente le cause di non conformità riscontrate, ai sensi dell'art. 9 della presente deliberazione, fatte in ogni caso salve le azioni derivanti da accertata non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della normativa vigente. In caso di rigetto della domanda di mantenimento il Soggetto non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima di sei mesi dal provvedimento. In caso di rigetto della domanda di mantenimento per due volte il Soggetto non può ripresentare la domanda per un anno dalla data del provvedimento.
- 6 La procedura di mantenimento e le modalità di comunicazione e gestione delle variazioni verranno disciplinate successivamente in un apposito atto.

Art. 8 Sistema dei controlli

1. Il sistema dei controlli dell'accreditamento è complessivamente rivolto a garantire una elevata capacità di verifica da parte della Regione Umbria, valorizzando i sistemi informativi in essere, nel rispetto della semplificazione amministrativa e dell'efficiente utilizzo delle risorse. Il sistema è unitario, applicandosi – per gli aspetti del caso – sia ai procedimenti di primo accreditamento che a quelli di mantenimento.

Condizioni per la permanenza nel sistema di accreditamento.

Il Soggetto accreditato permane nel sistema di accreditamento se dimostra di mantenersi su livelli minimi di qualità fissati dal sistema.

L'iter di accreditamento si articola su più livelli attraverso l'attribuzione di punteggi.

Il **livello soglia**: costituisce il livello minimo per poter essere accreditati e viene raggiunto al conseguimento, in una scala da 0 a 100, del punteggio di 60, attraverso il possesso imprescindibile dei pre-requisiti e dei requisiti relativi ai criteri A1, A2, B, C, E1 ed E2.

Nello specifico, il positivo esito delle fasi di valutazioni VAD ed *audit in loco* in sede di accreditamento e mantenimento, dà luogo al raggiungimento del Livello soglia con l'acquisizione di 60 punti.

Il punteggio può raggiungere, in caso di crediti connessi alla presenza di specifiche condizioni premianti, un totale complessivo di 100 punti, che rappresenta il **Livello obiettivo**.

In nessun caso può essere superato il punteggio pari a 100.

I debiti attribuiti come conseguenza del sistema sanzionatorio o degli esiti della verifica condotta sul Criterio D, decurtano il punteggio attribuito. Qualora il punteggio scenda sotto la soglia di 25 punti si provvede alla revoca dell'accreditamento.

Le modalità per il raggiungimento del Livello Obiettivo e per l'attribuzione di crediti e debiti verranno definite con successivi atti amministrativi.

Il livello di punteggio del Soggetto accreditato può essere utilizzato dalle Amministrazioni responsabili in sede di procedure di selezione per l'assegnazione di finanziamenti o al riconoscimento di attività formative, riprogrammazione, ecc.

2. Il sistema dei controlli è articolato in:

- a) controllo sulla veridicità delle dichiarazioni relative al possesso di risorse a titolo esclusivo o con limiti di condivisione con altri Soggetti accreditati, svolto da parte della Regione Umbria sull'insieme delle informazioni acquisite nell'ambito del sistema informativo dell'accreditamento:
- b) controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, svolto secondo le modalità previste su un campione pari almeno al 5% dell'universo di riferimento, ferma restando la facoltà di azione mirata da parte della Regione Umbria, mediante accertamento diretto della condizione dichiarata (in caso di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) o acquisizione diretta dei certificati (in caso di dichiarazione sostitutiva di certificazione);
- c) <u>audit in loco</u>, svolti in corso di procedimento di primo accreditamento e, successivamente, di primo mantenimento, ferma restando la procedura di controllo a campione e la facoltà di azione mirata da parte della Regione Umbria. Obiettivo dell'audit è la verifica dell'effettiva conformità ai requisiti dichiarati, con particolare attenzione all'applicazione delle procedure e delle modalità di gestione di cui ai requisiti A1 ed E, in termini di: i) definizione delle responsabilità; ii) attuazione operativa delle modalità di lavoro previste nelle procedure; iii) produzione delle registrazioni relative ad ognuna delle procedure. L'attività di ogni audit comprende anche la chiusura delle anomalie riscontrate, nelle varie forme previste. Sono esclusi dall'audit i Soggetti che risultano in possesso di Sistema Qualità certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 o UNI ISO 29990, nei limiti disposti dall'art. 5 della presente deliberazione;
- d) <u>audit in loco straordinari</u> svolti secondo le modalità previste su un campione pari almeno al 5% dell'universo di riferimento;
- e) <u>analisi e valutazione ex post</u>, sull'intero insieme dei Soggetti accreditati che risultino assegnatari di attività formative a finanziamento pubblico, delle non conformità rilevate da parte della Regione Umbria in sede di gestione e controllo dei progetti affidati, assunte come indicatore di effettività dell'applicazione delle procedure di cui ai requisiti previsti dall'art. 3. La valutazione è svolta sulla base di una check list definita dal competente Servizio in tema di accreditamento, di concerto con il Servizio competente in materia di formazione professionale, oggetto di specifico atto amministrativo.

Art. 9

Durata, sospensione, revoca, decadenza e rinuncia all'accreditamento

- La condizione di Soggetto accreditato ha durata illimitata, fatti salvi gli effetti derivanti dalla perdita di uno o più fra i requisiti richiesti, la mancata dimostrazione da parte del Soggetto interessato del mantenimento dei requisiti accertati o la rinuncia al possesso della condizione di accreditato.
- 2. La sospensione a termine dalla condizione di Soggetto accreditato si applica a seguito delle valutazioni di cui agli art. 7 e 8, ove vengano rilevate non conformità sanabili attraverso l'adempimento alle opportune prescrizioni correttive. Durante il periodo di sospensione, il Soggetto non perde il titolo di Soggetto accreditato. La durata della sospensione è definita dal Servizio competente, sulla base della rilevanza delle non conformità accertate e delle azioni correttive previste. La durata massima del singolo periodo di sospensione è di 3 mesi.
- 3. La revoca dell'accreditamento si applica a seguito delle valutazioni di cui agli art. 7 e 8, ove vengano rilevate osservazioni e/o non conformità non sanabili. A seguito della revoca, il Soggetto perde il titolo di Soggetto accreditato. Il Soggetto interessato da revoca è inibito dal presentare nuova richiesta di accreditamento per il periodo di un anno dalla data della relativa notifica.
- 4. La decadenza dall'accreditamento si applica quando un Soggetto non ottempera agli adempimenti connessi alle verifiche periodiche relative alla conservazione dei requisiti, richiamati all'art. 7 della presente deliberazione. Il Soggetto interessato da revoca è inibito dal presentare nuova richiesta di accreditamento per il periodo di sei mesi dalla data della relativa notifica.
- 5. La rinuncia all'accreditamento è un diritto del Soggetto interessato, che ne formula richiesta al Servizio competente. L'esercizio della rinuncia non manleva il Soggetto dalle responsabilità assunte durante la condizione di accreditato.
- 6. I provvedimenti di sospensione, revoca, decadenza e rinuncia non possono pregiudicare il diritto dei beneficiari delle eventuali azioni formative già avviate a completare il proprio percorso, nei requisiti di servizio dei relativi percorsi. É facoltà della Regione Umbria autorizzare il Soggetto formativo al completamento delle attività, inclusa l'applicazione di eventuali misure attuative rivolte a garantire i partecipanti. Restano in ogni caso immediati gli effetti della perdita della condizione di Soggetto accreditato sulla possibilità di rispondere ad avvisi pubblici. In caso di attività non avviate, i provvedimenti di sospensione, revoca, decadenza e rinuncia vengono applicati immediatamente.

Art. 10 Elenco regionale degli enti accreditati

- Il Servizio competente della Regione Umbria procede alla pubblicazione delle variazioni della condizione di accreditamento attraverso aggiornamento nel BURU e nel canale www.istruzione.regione.umbria.it dei relativi elenchi, indicando l'ambito per cui l'accreditamento è attribuito.
- 2. In coerenza con quanto disposto dall'art. 2 del presente Regolamento sono previsti tre elenchi:

- a) Soggetti accreditati di diritto pubblico o privato, con menzione della loro eventuale condizione di Soggetti in possesso di Sistema Qualità certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 o UNI ISO 29990;
- b) Istituti scolastici ed Università pubbliche e/o private riconosciute dallo Stato e abilitate al rilascio di titoli accademici con valore legale;
- c) Soggetti accreditati esclusivamente allo svolgimento di attività formative in ambiti settoriali per i quali è previsto l'accreditamento da specifiche normative cogenti emanate dai competenti enti nazionali e/o territoriali specificamente rivolta ai Soggetti che intendono erogare esclusivamente tali attività corsuali (es. D.Lgs. 81/2008, ecc.).

Art. 11 Norme transitorie

- 1. I Soggetti che alla data di adozione del presente Regolamento risultano accreditati mantengono la condizione senza adempimenti aggiuntivi, fino alla successiva scadenza definita dell'apposito avviso pubblico di cui all'art. 6, comma 4.
- 2. I Soggetti che alla data di adozione del presente Regolamento risultano in procedimento di accreditamento ne vedono il completamento secondo l'applicazione delle norme previgenti.